



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

N. 36 DEL 25/08/2023

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON L'ISTITUZIONE DEGLI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI DAL 29/08 AL 05/09/2023.

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di Agosto,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che in data 25 luglio 2023 in via PER LE ORANE "località AURORA" è stato aperto un cantiere stradale al fine di consentire il proseguimento dei lavori relativi allo sdoppiamento della rete fognaria;

Richiamato il proprio provvedimento n. 34 del 16/08/2023 avente per oggetto "Ordinanza per la disciplina sulla circolazione stradale. Istituzione degli obblighi, divieti e limitazioni dal 21.08.2023 al 03.09.2023" che viene modificato con il presente provvedimento a far data dal 29/08/2023;

Considerato che l'avanzamento dei suddetti lavori in "località Aurora" in prossimità della rotatoria stradale, come da comunicazione effettuata dalla ditta esecutrice si rende opportuna una nuova e diversa regolamentazione temporanea del traffico veicolare;

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 25.08.2023 acquisita al protocollo generale n. 0011619/23, prodotta dall'IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A, con sede legale a Albano S. Alessandro (BG) in via Quagliodromo 3 (P.I. 01418590160), intesa, appunto, ad ottenere l'emissione di apposito nuovo provvedimento viabilistico dal 29.08 al 05.09.2023;

Vista l'autorizzazione di manomissione di suolo pubblico n. 80/2023, con relative prescrizioni, rilasciata in data 05.07.2023 dal Responsabile dell'area tecnica dell'urbanistica - servizio associato Lomagna e Osnago;

Riscontrata la necessità di dar seguito alla richiesta della ditta esecutrice dei lavori;

Visti gli art. 1, 5, 6, 7, 14, 21 e 37 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione" del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Disciplinare Tecnico" relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo", pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr. 226;

Visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali con D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visti gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 06 del 29.06.2023 (proroga dal 01.07 al 30.09.2023) con cui si conferiscono al sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio, per l'esercizio delle funzioni riconducibili alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Lomagna e Osnago;

Considerato che in assenza del Responsabile del servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Osnago e Lomagna il Responsabile vicario è il dott. Balestra Giovanni – Direttore Generale;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 60 del 29/12/2020 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consigliere n. 56 del 22.12.2006 e ss.mm.ii;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti per garantire la dovuta sicurezza della circolazione e opportune cautele e precauzioni per tutti gli utenti della strada;

Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;

Richiamata la propria competenza;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, i seguenti provvedimenti sul traffico veicolare - esecutivi dal momento dell'esposizione della relativa segnaletica stradale ed in funzione dello stato di avanzamento dei lavori:

DAL 29 AGOSTO AL 05 SETTEMBRE 2023

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE IN VIA PER LE ORANE "LOCALITA' AURORA" AI VEICOLI PROVENIENTI DA VIA PER LE ORANE IN DIREZIONE DA EST VERSO OVEST (veicoli provenienti da via Trieste/via per Lomagna e diretti verso località Aurora);**
- **L'ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ FISSATO IN 30 KM/H NELL'AREA DI CANTIERE INTERESSATA AI LAVORI.**

Sono esclusi dal divieto di transito, in funzione dell'avanzamento del cantiere, i residenti/domiciliati ricadenti nel tratto interessato dai lavori.

I residenti e domiciliati, ove è possibile, nelle strade e tratti di strada ove vige il divieto di transito, avranno la facoltà di transito con il precipuo obbligo di procedere a velocità ridotta e in condizioni di sicurezza.

L'efficacia della presente ordinanza verrà meno qualora i lavori in argomento, per i quali è emessa l'ordinanza stessa, dovessero terminare in anticipo rispetto alla data sopra indicata.

La Polizia Locale, in qualsiasi momento lo riterrà utile e necessario, adotterà le opportune deviazioni del traffico veicolare, di controllo e per la regolamentazione della mobilità urbana, ovvero qualsiasi altro provvedimento idoneo per la risoluzione di eventuali problematiche di viabilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146, comma 1 del Codice della Strada.

DISPONE

La regolamentazione della circolazione stradale nei predetti tratti di strada, in funzione dell'avanzamento del cantiere stradale, dovrà avvenire a cura della DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, secondo quanto prescritto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno essere adottate le seguenti misure:

1. Installazione della relativa cartellonistica di preavviso in prossimità delle **vie interessate alla chiusura** riportante giorni, orari, deroghe ed ogni altra indicazione

utile agli utenti della strada, rammentando che quest'ultima apposizione dovrà essere ultimata **almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.**

2. Installazione di barriere su cui dovranno essere apposti i segnali di "DIVIETO DI TRANSITO", da posizionare nell'immediatezza dell'inizio lavori IN BASE ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE.

3. Apposizione della segnaletica prevista dall'art. 43 del Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada indicante la deviazione di itinerario ed il percorso alternativo. In particolare, dovranno essere previsti cartelli di indicazione con la scritta "DEVIAZIONE".

4. Apposizione di idonea segnaletica di indicazione del cantiere di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 30 e segg. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

5. Installazione di tutta la segnaletica necessaria al fine di evitare ogni pericolo o disagio per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità. Le delimitazioni e la segnaletica sia di cantiere sia di indicazione dei relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installate, a propria cura e spese, dalla ditta esecutrice dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti **PRESCRIZIONI:**

- La parte richiedente, è OBBLIGATA all'apposizione della relativa segnaletica ed all'osservanza di quanto prescritto dall'art. 21 del N.C.d.S. e dagli artt. 29 e segg. del relativo Reg. d'Esecuzione.
- Dovrà essere recintata l'area di cantiere e l'area di manovra dei mezzi d'opera.
- Dovrà essere consentito il transito AI PEDONI.
- La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta ed oscurata.
- La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento.

Si demanda all'impresa ESECUTRICE DEI LAVORI/RICHIEDENTE ogni onere e responsabilità per l'installazione, la sorveglianza e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale, che sarà conforme ai dettati del D.Lvo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

AVVERTE

L'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'immediata perdita di efficacia della medesima, nonché la sospensione immediata dei lavori.

Resta inteso che l'impresa richiedente, incaricata dei lavori, è l'unica responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'eventuale inadeguatezza della segnaletica esposta o dalla mancata manutenzione della stessa.

L'efficacia della presente ordinanza resta in ogni caso subordinata all'ottenimento, da parte della ditta esecutrice dei lavori, di ogni ulteriore autorizzazione di legge necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, rilasciata dall'ufficio tecnico comunale ovvero da altri enti.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e copia del provvedimento viene trasmesso per competenza/conoscenza ai seguenti soggetti:

- Impresa richiedente.
- Area tecnica dell'urbanistica servizio associato Lomagna-Osnago.
- Ufficio lavori pubblici servizio associato Lomagna-Osnago.
- AREU AAT 118 Lecco.

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco.
- Questura di Lecco.
- Stazione Carabinieri di Merate.
- Comune di Cernusco Lombardone.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

I N F O R M A

Avverso il presente provvedimento è ammesso esperire la via del ricorso, innanzi alla giurisdizione amministrativa, nelle seguenti forme:

- al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dall'art. 02 della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge; in alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 08 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

il Segretario Comunale
BALESTRA GIOVANNI PIETRO MARIA /
INFOCERT SPA